

DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2018
85/2018/E/EEL

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 265/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1007^a riunione del 15 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 265/2017/E/EEL (di seguito: 265/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 265/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 31 maggio 2017 (prot. Autorità 19398 dell’1 giugno 2017), ad integrazione della quale, con l’audizione innanzi al responsabile del procedimento in data 13 settembre 2017 e con le comunicazioni del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36314 del 7 novembre 2017) e del 18 gennaio 2018 (prot. Autorità 1766 del 19 gennaio 2018), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra richiamate, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. il peso significativo, in una zona, dei prelievi afferenti ai servizi ausiliari di impianti eolici dispacciati da altri soggetti; tali prelievi risulterebbero caratterizzati da un’elevata variabilità in quanto riferiti ad una fonte di produzione non programmabile;
 - ii. l’esiguità del numero di punti di prelievo e/o dei volumi prelevati in un’altra zona che non avrebbe consentito di beneficiare di effetti statistici

- di compensazione, con conseguente maggior margine fisiologico di errore in sede di programmazione;
- per quanto riguarda, invece, le unità di produzione, la Società ha presentato i seguenti elementi fattuali:
 - i. la presenza di unità rilevanti di produzione alimentate da fonte idrica ad acqua fluente localizzate a valle di altre centrali idroelettriche programmabili e abilitate ai mercati dei servizi di dispacciamento nella disponibilità di altri soggetti; gli sbilanciamenti effettivi riscontrati, con particolare riferimento ai mesi di minore portata dei fiumi, sarebbero pertanto imputabili a cause non controllabili dalla Società;
 - ii. la composizione delle unità di produzione non rilevanti non programmabili, costituite prevalentemente da impianti eolici e fotovoltaici, che giustificherebbe la presenza di sbilanciamenti oltre soglia di natura episodica;
 - iii. il fatto che l'attendibilità dei modelli di previsione della produzione delle unità di produzione da fonti rinnovabili sarebbe limitata da una serie di fattori di carattere generale, tra cui la mancanza di serie storiche sufficientemente lunghe in caso di mandato per il dispacciamento per un breve lasso di tempo, l'indisponibilità di dati orari relativi alle immissioni con frequenza giornaliera, gli ordini di dispacciamento a scendere da parte di Terna che disturberebbero la calibrazione dei modelli, la presenza di distorsioni nelle immissioni nelle configurazioni in autoproduzione; la Società evidenzia come, quantomeno con riferimento alla programmazione degli impianti eolici, l'utente del dispacciamento debba anche valutare il rischio economico derivante dallo sbilanciamento in fase, in caso di prezzi particolarmente elevati sul mercato del dispacciamento;
 - iv. il fatto che gli sbilanciamenti del parco eolico da essa dispacciato siano in linea, se non addirittura inferiori, rispetto a quelli registrati da Terna con riferimento alle zone in cui la dimensione del parco eolico è comparabile;
 - v. l'inclusione, nel portafoglio relativo alle unità di produzione non rilevanti programmabili, nel periodo di indagine, di impianti di cogenerazione integrati in siti industriali e/o per teleriscaldamento, la cui produzione risulterebbe fortemente dipendente dal ciclo produttivo dell'industria collegata all'impianto di generazione e dal consumo di calore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la presenza di punti di prelievo asserviti a servizi ausiliari di centrale ha rilevanza ai fini della determinazione della soglia di tolleranza da adottare ai fini del provvedimento prescrittivo; a tal proposito la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza di detti punti di prelievo;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, alle curve

orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'*Allegato B* al presente provvedimento: tale metodologia personalizza la soglia di tolleranza associata a ciascun mese e a ciascuna zona di mercato, in funzione della variabilità delle curve orarie dei punti di prelievo ivi localizzati;

- non hanno alcuna rilevanza le osservazioni avanzate dalla Società sulla dimensione del proprio portafoglio per le unità di prelievo: il livello medio di prestazione rilevante ai fini delle valutazioni sulla diligenza, infatti, è stato individuato tenendo conto delle *performance* di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, analoghe a quello detenuto dalla Società;
- per le unità di immissione, la presenza di unità di produzione alimentate da fonte idrica ad acqua fluente, localizzate a valle di altre centrali idroelettriche programmabili gestite da altri utenti del dispacciamento, rende particolarmente difficoltosa la programmazione di tali unità da parte della Società: gli errori di programmazione riscontrati per questa tipologia di unità sono, pertanto, giustificati e la relativa condotta di programmazione è da qualificarsi come diligente;
- le informazioni sulla composizione effettiva in termini di fonti primarie del portafoglio delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, consentono di personalizzare la soglia di tolleranza prevista per dette unità, in linea con quanto già prefigurato nella deliberazione 265/2017/E/EEL; ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'*Allegato B* al presente provvedimento;
- per quanto attiene, invece, agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) segnalate dalla Società, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;
- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base di elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in

funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo: ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'Allegato B al presente provvedimento;

- la mancanza di serie storiche in caso di mandato per il dispacciamento per un breve lasso di tempo, l'indisponibilità di dati orari con frequenza giornaliera e la presenza di ordini di dispacciamento a scendere da parte di Terna sono situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nel determinare il livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società;
- non hanno alcuna rilevanza i confronti fra le *performance* di programmazione evidenziate dall'utente del dispacciamento e quelle registrate da Terna: l'Autorità ha, infatti, individuato il livello medio di prestazione per ciascuna fonte primaria sulla base delle *performance* medie registrate dagli utenti del dispacciamento stessi;
- come già evidenziato in provvedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, l'utente del dispacciamento è comunque tenuto a contenere i propri errori di programmazione al fine di rispettare quanto più possibile il proprio programma vincolante; ciò non esclude a priori la possibilità per lo stesso di svolgere attività di ottimizzazione del proprio portafoglio o di perseguire strategie per la minimizzazione dei propri rischi, purchè tali attività rimangano entro i canoni di correttezza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 265/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento al calcolo dell'importo oggetto di prescrizione e alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 265/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 265/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 265/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza di alcuni degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 265/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni